

COMUNE DI FICARRA

Provincia di Messina

REGOLAMENTO COTTIMO FIDUCIARIO

ART. 1

E' istituito l'albo delle imprese di fiducia del comune di Ficarra per l'affidamento dei lavori mediante cottimo-appalto ai sensi dell'art. 24 bis della Legge n.109/1994 coordinato con la L.R. n.7/2002 e L.R. n.7/2003 .

ART.2

1. Sono iscritte all'albo le imprese aventi sede nell'ambito territoriale del comune di Ficarra ed ove detto ambito dovesse risultare insufficiente o mancante, secondo quanto previsto dal successivo art.8, si costituirà un elenco aggiuntivo con imprese aventi sede in ambito di comuni contermini...sono iscritte all'albo:

- a) le imprese in possesso di attestazioni di qualificazione rilasciata da una SOA;
- b) le imprese iscritte, da almeno due anni, all'albo separato delle imprese artigiane istituito presso la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura.
- c) E imprese cooperative iscritte, da almeno due anni, al registro prefettizio, sezione produzione e lavoro.

2. Le imprese non rientranti nella fattispecie di cui alle lettere a), b) e c) che siano in possesso dei requisiti previsti dall'art.28, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, ridotti del 50%.

1. I richiedenti sono iscritti per la categorie di importo e per le specializzazioni risultanti dai certificati prodotti .

ART.3

1. Per ottenere l'iscrizione nell'albo i richiedenti devono presentare istanza al responsabile dell' area tecnica del comune di Ficarra corredandola con i documenti e certificati seguenti:

a) attestazione di qualificazione rilasciata da una SOA, ovvero certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura contenente l'indicazione dell'attività specifica della ditta, ovvero certificato di iscrizione al registro prefettizio, sezione produzione e lavoro, delle imprese cooperative che intendono far valere detta iscrizione ovvero, documentazione idonea a dimostrare i requisiti previsti dall'art.28, comma 1, lettera a) del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n.34, ridotti del 50%;

b) per le società, certificato della cancelleria del Tribunale competente – Sezione Società Commerciale – dal quale risulti che la società non si trova in stato di Liquidazione fallimento, cessazione di attività e non abbia presentato domanda di Concordato;

c) per le imprese individuali e per le società di qualsiasi tipo, certificato della cancelleria del Tribunale competente – Sezione Fallimentare – dal quale risulti che nei confronti della società o dell'impresa individuale non sia in corso una procedura di cui al precedente punto b) che non è intervenuta dichiarazione di fallimento, né sussiste concordato preventivo;

d) certificato generale del Casellario Giudiziale, relativo al titolare e a tutti i direttori tecnici se diversi dal titolare, in caso di imprese individuali. In caso di società commerciali, cooperative e loro consorzi, tale certificato deve essere prodotto:

- per tutti i direttori tecnici;
- per tutti i soci accomandatari, nel caso di società in accomandita semplice;
- per tutti i componenti la società, nel caso di società in nome collettivo;
- per tutti gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza, nel caso di società di qualunque altro tipo.

ART. 4

1. L'iscrizione all'albo ha effetto permanente.

1. Ogni impresa ha l'obbligo di comunicare entro trenta giorni tutte le variazioni dei propri requisiti, organizzazione e struttura che siano rilevanti ai fini del mantenimento o della modificazione dell'iscrizione. Dopo la prima formazione dell'albo, le nuove iscrizioni e le modificazioni che comportino

ampliamento delle facoltà degli iscritti sono disposte in sede di aggiornamento dell'albo all'inizio di ogni anno. A tal fine le domande di nuova iscrizione e le richieste di modifica devono essere presentate dagli interessati entro il 31 ottobre di ogni anno.

1. Le imprese già iscritte non sono tenute in sede di aggiornamento annuale a confermare il possesso dei requisiti in base ai quali hanno ottenuto l'iscrizione.

1. Si procede anche in corso d'anno alla cancellazione dall'albo degli iscritti nei cui confronti si verifichi una delle ipotesi previste dall'art.6 del presente regolamento.

ART.5

1. Non è consentita l'iscrizione nell'albo e se conseguita la sua efficacia può essere sospesa, quando l'iscritto venga a trovarsi nelle seguenti condizioni:

a) sia in corso una procedura di concordato preventivo o di fallimento;

b) siano in corso procedimenti penali relativi a delitto che per la sua natura o per la sua

gravità faccia venir meno i requisiti di natura morale richiesti per l'iscrizione all'albo, o procedimenti per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'art.3 della legge 27 dicembre 1956, n.1423;

c) siano in corso accertamenti per responsabilità concernenti irregolarità nella esecuzione dei lavori;

d) condotta tale da turbare gravemente la normalità dei rapporti con la stazione appaltante;

e) negligenza nell'esecuzione dei lavori;

f) infrazioni, debitamente accertate e di particolare rilevanza, alle leggi sociali e ad ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro;

g) inosservanza dell'obbligo stabilito dal comma 2) del precedente art.4.

2. Nel caso di cui alla lettera b) il provvedimento si adotta quando l'ipotesi si riferisce al titolare o al direttore tecnico, se si tratti di società in nome collettivo o in accomandita semplice; agli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o al direttore tecnico se si tratti di ogni altro tipo di società o di consorzio.

1. Il provvedimento adottato nei casi di cui alle lettere d), e), f) e g), determina la durata della sospensione.

ART.6

1. Sono cancellati dall'albo gli iscritti per i quali si verifichi uno dei seguenti casi:

a) grave negligenza o malafede nell'esecuzione dei lavori;

b) condanna per delitto che per sua o per la sua gravità faccia venir meno i requisiti di natura morale richiesti per l'iscrizione all'albo;

c) emanazione di un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione delle misure di prevenzione di cui all'art.3 della legge 2 dicembre 1956, n. 1223 e la decadenza dell' iscrizione all'albo o la revoca dell'iscrizione stessa;

d) fallimento , liquidazione, cessazione di attività;

e) domanda di cancellazione all'albo;

f) recidive o maggiore gravità nei casi di cui alle lettere d), e), f) e g)

dell' art. precedente.

1. Nei casi di cui alle lettere a), b) e c) si applica il secondo comma dell'art. precedente.

ART. 7

1. I provvedimenti di cui agli articoli 5 e 6 sono preceduti dalla comunicazione all'iscritto dei fatti addebitati con fissazione di un termine non inferiore a 15 giorni per le eventuali controdeduzioni.

ART.8

1. Qualora nell'albo siano efficacemente iscritte, per specializzazione e per categoria di importo occorrenti per l'affidamento, un numero di imprese non superiori a quindici, il Comune di Ficarra, spedisce a ciascuna, almeno quindici giorni liberi prima di quello fissato per l'apertura delle offerte, avviso di informazione nelle forme di legge, in ordine ai lavori da aggiudicare.

2. Se nell'anno siano efficacemente iscritte più di quindici imprese aventi i requisiti di cui al precedente comma, l'avviso di informazione viene dato mediante pubblicazione per l'estratto nell'albo pretorio del Comune di Ficarra.

3. Tali pubblicazioni sono effettuate almeno quindici giorni liberi prima di quello fissato per l'apertura delle offerte.

4. Impregiudicato il diritto di proporre offerte di tutte le imprese iscritte all'albo per specializzazione e per importo adeguati al cottimo da affidare, il Responsabile dell'Area tecnica deve formulare ad almeno cinque di tali imprese, di sua fiducia, specifica richiesta di offerta; le richieste devono essere spedite contemporaneamente, almeno quindici giorni liberi prima di quello fissato per l'apertura delle offerte, mediante raccomandata. Ove all'albo ed agli elenchi aggiuntivi di cui al precedente art. 2 risultano iscritte, per specializzazione e per categoria di importo occorrenti per l'affidamento, un numero di imprese complessivamente inferiore a 5 (cinque), ovvero in mancanza, il Responsabile dell'Area Tecnica estenderà, fino al raggiungimento di tale numero, l'invito a ditte con sede in altri comuni vicini scegliendole tra quelle comprese nei relativi elenchi tenuti da tali Enti.

5. Non è consentito invitare imprese o aggiudicare cottimi ad imprese nei cui confronti, benché non sospese, sia in corso di procedimento di cancellazione.

ART.9

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento si fa riferimento alle norme di legge vigenti in materia.

2. E' abrogata ogni disposizione contenuta in altri regolamenti comunali contrastante con il presente regolamento.

3. Il presente Regolamento, dopo l'esecutività della deliberazione di approvazione, verrà pubblicato per ulteriori quindici giorni consecutivi ed entrerà in vigore decorso tale termine.

AVVERTENZE:

A) In sostituzione della documentazione indicata dall'art.3 del presente regolamento l'impresa può produrre dichiarazione sostitutive di certificazione e/o sostitutive di atto di notorietà rese ai sensi del D.P.R. 445/2000, e s.m.i.

B) Si precisa che, ai sensi dell'art.24 bis del testo di legge n.109/94 , coordinato con la L.R. n.7/2002 e n.7/2003, non possono essere affidati, nel corso di uno stesso anno solare, ad una stessa impresa lavori per importo complessivo ad Euro 150.000,00.

COMUNE DI FICARRA (Prov. Di Messina)

REGOLAMENTO SUL COTTIMO-APPALTO

Ai sensi dell'art. 24 bis della Legge 11/02/1994 n.109 coordinato con le norme della L.R. n.7 del 02/08//2002 e L.R. 19/05/2003 n.7